

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5489 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 07/03/2018

sul ricorso 830/2012 proposto da:

- Cimarelli Piero, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Antonelli n.50, presso lo studio dell'avvocato Leproux Alessandro,
- che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

C.U.C.!

||

1

ced
1343
2017

Cooperativa degli Ulivi Due Soc. Coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.6, presso lo studio dell'avvocato Vitale Elio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Onofri Claudio, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

Piero Cimarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale di Ancona ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa degli Ulivi Due, della quale egli era stato liquidatore, quanto al privilegio vantato in ordine al credito di euro 20.650,24, postulato come corrispettivo di una prestazione di lavoro autonomo (art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.);

la procedura ha resistito con controricorso e successiva memoria.

Considerato che:

col primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 209 e 98 legge fall., 2751-bis cod. civ., 54, terzo comma, legge fall., 92 cod. proc. civ., nonché l'omessa motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., imputa al tribunale: (a) di non aver considerato, nell'attribuire rilevanza alla comunicazione di pretesa rettifica dello stato passivo in

data 5-7-2010, che la procedura di l.c.a. presuppone che la fase di accertamento del passivo si chiuda col deposito dello stato passivo stesso, cui consegue la cessazione di ogni potere in capo all'organo commissariale; (b) di avere errato nell'affermare che non v'era stata contestazione circa l'ammissione del credito, visto che la contestazione era appunto da rinvenire nella dedotta irritalità della rettifica; (c) di avere di conseguenza omesso la pronuncia sull'opposizione al mancato riconoscimento del privilegio; (d) di aver infine illegittimamente condannato esso opponente alle spese processuali;

il motivo è inammissibile, in quanto eccentrico rispetto alla *ratio decidendi* unicamente posta dal tribunale a sostegno del mancato riconoscimento del privilegio;

tale *ratio* ha infatti avuto come base il principio – in vero censurato col secondo motivo di ricorso – per cui il credito del liquidatore di società, vantato in ragione delle funzioni esercitate, non è assistito da privilegio, "in quanto l'attività svolta non è inquadrabile nella fattispecie tipica del contratto di prestazione d'opera";

il motivo è poi inammissibile anche a riguardo del regolamento delle spese processuali, perché la liquidazione delle spese postula la valutazione di soccombenza secondo globalità, a prescindere dall'esito delle singole questioni nelle quali si articola la lite; e, in caso di soccombenza, non è sindacabile in cassazione la decisione del giudice del merito di non addivenire alla compensazione delle spese suddette (v. *ex aliis*, in base a una giurisprudenza sul punto assolutamente costante, Cass. n. 17692-03);

col secondo motivo, come detto, il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 2751-bis cod. civ., 54, terzo comma, legge fall., 92 cod. proc. civ., e lamentando anche l'insufficiente motivazione della

decisione del tribunale, sollecita una revisione dell'orientamento giurisprudenziale che, negando l'equiparazione alla prestazione di lavoro autonomo, esclude il privilegio per i compensi degli amministratori e dei liquidatori;

il motivo è infondato;

come riconosce lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata a escludere l'ammissibilità del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società;

per quanto sia vero che la giurisprudenza abbia richiamato anche, in qualche caso, le considerazioni equitative ricordate dal ricorrente, stante che – si è detto – la mancata estensione del privilegio risponde a una precisa scelta del legislatore fondata su ragioni di equità, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumere pratico rilievo soprattutto in casi d'insolvenza del debitore; sicché trovasi affermato che, in simili casi, "apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di coloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altri creditori" (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione); per quanto ciò sia vero, resta che la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio – sia per gli amministratori, sia per i liquidatori – è puntualmente dedotta dalla natura del loro rapporto con la società; il quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio;

difatti l'*opus*, che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla società, non è – a differenza di quello del prestatore d'opera – predeterminato dai contraenti, né può dirsi aprioristicamente determinabile, sebbene rimane identificato con l'attività d'impresa in



sé considerata (cfr. Cass. n. 13805-04, Cass. n. 4769-14, Cass. n. 22046-14);

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è da precisare che non sussiste ragione alcuna per differenziare la posizione del liquidatore da quella dell'amministratore;

anche il liquidatore svolge un'attività riferibile all'intera organizzazione dell'impresa, benché ovviamente dell'impresa in fase di liquidazione: in coerenza col conseguimento del mutato scopo (liquidatorio) al quale ogni residua attività deve ritenere convertita, pure quelle di liquidazione costituiscono, cioè, attività di gestione dell'impresa;


le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 29 novembre 2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente